

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 22 MARZO 1920

deve essere contenuto entro il limite delle disponibilità. Per lo zucchero di produzione nazionale il Sottosegretariato determina il prezzo di vendita in base alla rigorosa valutazione del costo di produzione eseguito annualmente da una Commissione di funzionari di grado superiore alle varie Amministrazioni interessate sentiti gli industriali produttori, gli uffici tecnici di finanza e altri tecnici competenti. Per la produzione della decorsa campagna 1919 il prezzo è risultato di lire 225 per quintale, e questo prezzo, di molto inferiore a quello praticato sui mercati esteri, viene corrisposto ora agli zuccherifici nazionali.

« Circa le pretese offerte di zucchero a basso prezzo rifiutate da questo Sottosegretariato, vennero già fatte a mezzo dei giornali opportune smentite. Sta di fatto che le offerte pervenute dal Governo Ceco-Slovacco erano sulla base di franchi svizzeri 172 pari a lire italiane 325 per quintale, e neppure fu possibile portare a termine le trattative su tale base, poichè quel Governo ritenne cedere il suo prodotto alla Francia.

« Ultimamente nuove proposte da parte del Governo Ceco-Slovacco offrirono il cambio di zucchero contro farina nella proporzione di un quintale di zucchero contro tre quintali di farina, il che portava che lo Stato italiano avrebbe pagato lo zucchero più di lire 600 al quintale; ragione per cui la proposta non fu potuta accettare.

« Il sottosegretario di Stato

« RUINI ».

Cingolani. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno concedere l'indennità per servizio speciale di lire 1,500 annue assegnate con Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079, al Corpo sanitario, anche agli ufficiali farmacisti di complemento e di milizia territoriale, i quali, per facendo parte di detto Corpo sanitario in forza dell'articolo 3 del decreto, n. 356, del 28 marzo 1915. (inserito con circolare 220 sul *Giornale Militare*) ebbero negata l'indennità della circolare 677 (*Giornale Militare* 1919).

« Domanda inoltre in via subordinata che, ove agli ufficiali farmacisti di complemento e di milizia territoriale appartenenti al Corpo sanitario, oltrechè per il citato decreto, anche per legge civile con la istituzione dell'ordine dei farmacisti, non si intenda accordare l'indennità speciale di lire 1,500, si provveda nel modo migliore a tutelare la dignità della loro opera profes-

sionale di laureati e diplomati della Regia Università, con un congruo assegno, come già si è fatto per gli ufficiali dei ruoli tecnici, per i veterinari, ecc. ».

RISPOSTA. — « L'indennità per servizio speciale, che ha sostituito l'indennità d'arma, fu inclusa dalla legge sugli assegni in apposita colonna intestata « corpo sanitario », il quale comprendeva allora ufficiali medici solamente.

« Istituiti con decreto 28 marzo 1915, n. 356, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti — che, com'è dichiarato nel decreto stesso, fanno parte del Corpo sanitario — venne ad essi negata l'indennità per servizio speciale, perchè, nonostante la loro inclusione nel detto Corpo, restava immutata la natura dell'antica indennità d'arma, propria dei medici.

« D'altra parte, militarizzati i farmacisti civili effettivi e attribuito loro lo stipendio degli ufficiali, fu esplicitamente dichiarata nei relativi decreti che non spettava l'indennità per servizio speciale, cosa che verrà nuovamente confermata. Sicchè, a maggior ragione, non si può accordare l'indennità stessa, o altra, agli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti.

« Il sottosegretario di Stato

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Cingolani. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno che agli studenti della classe 1900 chiamati nuovamente alle armi sia concesso che le due sessioni straordinarie di esami già loro promesse abbiano luogo l'una nella prima metà del prossimo febbraio, e l'altra nel mese di aprile, onde evitare che vada per loro perdita col servizio militare la preparazione effettuata in questi ultimi mesi ».

RISPOSTA. — « La seconda delle tre sessioni straordinarie per militari stabilite dal Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, è stata indetta per il 1° marzo e durerà fino al giorno 10, con facoltà ai capi d'Istituto di prostrarla fino al 31 per tutti coloro che non potranno, per ragioni militari, avere sollecitamente la licenza dalle autorità da cui dipendono.

« Il tempo stabilito per questa sessione è il più opportuno. Di essa infatti non si giovano soltanto gli studenti della classe 1900, ma tutti quelli (e sono la gran maggioranza) che si trovano ancora sotto le ar-